



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV**ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI-PELLICO"**

SEDE CENTRALE - C.so Sicilia, 40 - 10133 TORINO Tel. 011/66.14.514

e.mail: toic8b9003@istruzione.it - pec : toic8b9003@pec.istruzione.it

	Cod. Ministeriale: TOIC8B9003	Cod. Fiscale : 97845970017	CUF: UFDZID
SCUOLA SEC. DI I° GRADO "G. MATTEOTTI" Corso Sicilia, 40 - (TO) <u>COD. MECC: TOMM8B9014</u>	SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" Via Madama C., 102 - (TO) <u>COD. MECC: TOEE8B9015</u>	SCUOLA PRIMARIA "BALBIS GARRONE" Via Nuova, 2 Cavoretto (TO) <u>COD. MECC: TOEE8B9048</u>	SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA "FIOCCARDO" C.so Moncalieri, 400 (TO) <u>COD. MECC: TOEE8B9037</u> - <u>COD. MECC: TOAA8B9021</u>
	SCUOLA PRIMARIA "PARATO" Via Aquileia, 8 - (TO) <u>COD. MECC: TOEE8B9026</u>	SCUOLA DELL'INFANZIA "BORGARELLO" Corso Sicilia, 24 - (TO) <u>COD. MECC: TOAA8B901X</u>	

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, tenuto conto dei principi ispiratori di queste disposizioni che qui integralmente si richiamano,

il Consiglio di Istituto delibera

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo Matteotti - Pellico di Torino.

1. Funzione dell'Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari (si veda la Tabella per la Regolamentazione delle Sanzioni Disciplinari allegata al Regolamento di Disciplina), è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto all'Organo di Garanzia, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitore/i), entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dal/i genitore/i in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dell'Istituto dagli organi competenti della scuola.

L'Organo di Garanzia decide altresì su richiesta degli studenti della Scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina, ex DPR 249.1998 e ss.mm. Inoltre, si fa presente che, secondo il disposto della medesima disposizione normativa, il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica Periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della Scuola o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del predetto Regolamento, anche contenute nei Regolamenti dell'Istituto, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia, composto secondo quanto indicato dal DPR 249.1998 e ss.mm.

2. Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- _ Dirigente scolastico, che lo presiede;
- _ n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- _ n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto, di cui uno svolge, a rotazione (per singola seduta), il compito di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, i membri supplenti, fino a un numero massimo di n. 2, in sostituzione dei membri effettivi - componenti genitori: il singolo membro supplente subentra al membro effettivo in caso di assenza e/o decadenza dall'incarico e/o incompatibilità e/o applicazione di sanzione disciplinare al figlio, alunno dell'Istituzione Scolastica, del

membro effettivo. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

L'Organo di Garanzia dura in carica due anni scolastici. Il suo rinnovo avviene alla scadenza scolastica. Esso decade ogni qualvolta viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, considerata la sua composizione numerica di cinque membri, compreso il Dirigente scolastico.

3. Procedimento interno dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario e/o opportuno decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di formale impugnazione dei genitori. Nel caso di ricorso, l'Organo di Garanzia fissa, entro i successivi tre giorni, la data dell'indicenda riunione e, nei cinque giorni successivi, dà comunicazione, anche scritta, di detta data al ricorrente.

Della deliberazione che verrà assunta in tale sede verrà data notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, nei dieci giorni successivi alla relativa riunione, al ricorrente, per estratto, con specifica indicazione della motivazione se del caso anche succinta (L. 241.1990).

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.

4. Procedimento esterno dell'Organismo di Garanzia e provvedimento finale

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate via raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, in modo riservato, alle persone direttamente e immediatamente interessate (in primis, e nella quasi totalità dei casi il/i solo/i ricorrente/i), entro dieci giorni successivi alla delibera, esclusi nel relativo calcolo il sabato e la domenica, evidenziando in modo chiaro, anche se conciso, la motivazione del provvedimento, stante il principio del rigore motivazionale ex L. 241.1990.

Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni di docenti, alunni e testimoni sempre in presenza di una terza persona. Tutto l'iter del procedimento è assolutamente e strettamente riservato.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dal/i genitore/i e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato, con provvedimento scritto conciso emesso in sede di autotutela. Contemporaneamente tutti gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, anteriori e successivi al medesimo, decadranno e saranno automaticamente annullati in ragione della revoca della sanzione. Nessun ristoro o altro può essere vantato da chicchessia in ragione della revoca. Il provvedimento di revoca sarà oggetto di comunicazione scritta al ricorrente entro dieci giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti entro dieci giorni a chi l'ha impugnata.

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata per iscritto nell'apposito libro verbali dell'Organo di Garanzia; le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate dal Presidente e Segretario nominati dall'Organo di Garanzia all'inizio della relativa riunione.

L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, e/o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno. Se l'Organo di Garanzia ritiene l'interpello di propria competenza, dà riscontro al medesimo per iscritto entro quindici giorni liberi con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, se del caso

chiedendo integrazioni e/o chiarimenti e/o il deposito di memorie scritte fissando all'uopo un termine. Ove così non disponesse, l'Organo è libero nel termine predetto di quindici giorni di emettere direttamente il provvedimento e/o parere definitivo del caso. In caso di superamento del predetto termine senza che l'organo dia un qualche riscontro nei termini appena indicati, è da intendersi quale silenzio-rifiuto dell'interpello.

L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina. Il procedimento è il medesimo di cui sopra.

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Matteotti – Pellico di Torino e viene pubblicato all'Albo della scuola.

Torino, 8 gennaio 2020

Il Dirigente scolastico

Prof. Andrea Rastelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993